



TRIBUNALE DI MILANO

**- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE in funzione di Giudice del Lavoro

all'udienza del giorno 08/10/2012

nella causa n. 5609/2012 RG

promossa da

_____ con il patrocinio dell'avv. _____

contro

INVESTIGAZIONI ITA LEVITT SRL contumace

visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara la nullità dell'apposizione del termine al contratto stipulato inter partes in data 12-9-2011 nonchè la nullità del patto di prova;

dichiara sussistente un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12-9-2011 con inquadramento nel livello A1 CCNL per i dipendenti dai proprietari di fabbricati;

dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 27-9-2011 per asserita mancato superamento della prova e, agli effetti dell'art. 18 L. 300/70 ordina che la società resistente reintegri il ricorrente nel precedente posto di lavoro assegnandogli le medesime e/o equivalenti mansioni, corrispondendogli altresì tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione con interessi legali e rivalutazione monetaria;

condanna parte resistente a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Era onere del datore di lavoro costituirsi e depositare il contratto di lavoro a tempo determinato la cui sussistenza *inter partes* risulta documentata dalla comunicazione di assunzione *sub* all. 1 ricorso.

Era altresì onere del datore di lavoro dimostrare le ragioni dell'apposizione del termine nonchè la loro specifica indicazione nel testo contrattuale.

Spettava altresì alla società resistente dare la dimostrazione dell'apposizione del patto di prova, della sua durata (compatibile con quella stabilita dal CCNL di settore) e della specifica indicazione delle mansioni oggetto di prova.

In assenza di prova scritta, si deve ritenere *nulla* sia l'apposizione del termine che l'apposizione del patto di prova.

Conseguentemente, deve ritenersi sussistente *inter partes* un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12-9-2011 con inquadramento nel livello A1 CCNL per i dipendenti dai proprietari di fabbricati.

Allo stesso modo, in assenza di un valido patto di prova, il recesso anticipato, fondato sul mancato superamento della prova, deve ritenersi illegittimo.

Non essendo contestato il requisito dimensionale, le conseguenze dell'illegittimo recesso sono quelle dettate dall'art. 18 L. 300/70.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Così deciso e letto nell'udienza del 8 ottobre 2012

Il Giudice del Lavoro
Dott. GIOVANNI CASELLA